MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CESARE CHIOMINTO"
Via G. Marconi, 4 - 04010 CORI (LT)
tel. 06/9677806 - fax 06/9677806
CM: LTIC83400X – CF: 80012650596 – CU: UFPQNG
peo: ltic83400x@istruzione.it - pec: ltic83400x@pec.istruzione.it

Prot. come da segnatura

REGOLAMENTO SULL'USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) A SCUOLA
(ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 – AI Act, del GDPR e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito)
Approvato con delibera n.75 dal Collegio dei Docenti del 18/05/2026
Approvato con delibera n.112 dal Consiglio di Istituto del 28/05/2026

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno delle istituzioni scolastiche, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti (AI Act, GDPR e Codice Privacy).
Gli obiettivi sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Per "Intelligenza Artificiale" si intendono sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia, inclusi machine learning, Large Language Models (LLM), sistemi generativi di testi e immagini.
Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali.
L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
Sono vietati usi che generino discriminazioni o condizionamenti indebiti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica.
È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione.
La scelta degli strumenti deve essere coerente con il PTOF e non deve generare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazione collegiale.

Art. 5 – Uso amministrativo e istituzionale

Gli strumenti di IA possono supportare attività organizzative, purché rispettino GDPR e sicurezza dei dati.
Non è consentito l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana.
La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta sempre in capo alla persona fisica che li elabora.

Art. 6 – Formazione del personale

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, ATA e studenti, includendo:

- uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA;
- etica e responsabilità nell'uso;
- prevenzione di plagio e abusi.

È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e università.

Art. 7 – Responsabilità e limiti

L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
È vietato l'uso di IA per sorveglianza degli studenti o raccolta non autorizzata di dati sensibili.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo a fini didattici

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente a fini educativi, sotto la guida dei docenti.
È vietato automatizzare tesine, compiti o verifiche senza autorizzazione esplicita.

Art. 9 – Limiti di età e consenso

L'uso degli strumenti di IA è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dal GDPR e dai fornitori:
- età minima per consenso autonomo: 14 anni (in Italia);
- sotto i 14 anni: utilizzo consentito solo con consenso genitoriale;

- sotto i 13 anni: vietato.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

Gli studenti devono dichiarare esplicitamente l'uso dell'IA nei lavori scolastici, secondo modalità stabilite dai docenti.
La mancata dichiarazione configura plagio, con relative sanzioni disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti tramite IA.
Le famiglie restano responsabili per l'uso al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolte nella formazione.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il GDPR.
È vietato l'uso di sistemi che trattino dati biometrici, sensibili o che realizzino profilazioni indebite.

Art. 13 – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'introduzione di IA deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi, comprendente:

- stress lavoro-correlato per docenti e ATA;
- sicurezza informatica e protezione dei dati.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente con il RSPP.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione

Il regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
Il Dirigente Scolastico, con Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto e DPO, valuta l'efficacia del regolamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.